

Il Codice Rosso tra depoliticizzazione e ripoliticizzazione della violenza di genere in Italia

Sabina Curti

Università degli Studi di Perugia

Riassunto

L'articolo mette a fuoco i motivi dei processi di depoliticizzazione e di ripoliticizzazione della violenza di genere e domestica in Italia. Le logiche punitive, emergenziali e a costo zero che sottendono il Codice Rosso (legge n. 69/2019) rendono tale strumento fallimentare in termini di effettività ed efficacia normativa nonché di azione politica in senso stretto. La depoliticizzazione della violenza di genere comporta la normalizzazione della stessa e contemporaneamente dà luogo a forme di ripoliticizzazione dal basso da parte di altri soggetti della società civile, che pur tentando di fare interventi di contrasto non riescono a produrre cambiamenti strutturali e aprono lo spazio a nuovi conflitti sociali legati alla partecipazione agli appalti pubblici per l'affidamento della gestione dei servizi antiviolenza.

Parole chiave: Codice Rosso; violenza di genere e domestica; depoliticizzazione; ripoliticizzazione.

Abstract. *The Code Red Between Depoliticization and Repoliticization of Gender-Based Violence in Italy*

The article focuses on the reasons for the processes of depoliticization and repoliticization of gender and domestic violence in Italy. The punitive, emergency and zero-cost logic that underlie the Red Code (Law No. 69/2019) makes this instrument a failure in terms of effectiveness and normative efficacy as well as political action in the strict sense. The depoliticisation of gender-based violence entails its normalization. It simultaneously gives rise to forms of repoliticisation from below by other civil society actors, who although attempting to make counter-violence interventions fail to produce structural changes and open the space for new social conflicts related to participation in public tenders for the awarding of the management of anti-violence services.

Keywords: Code Red; gender and domestic violence; depoliticization; repoliticization.

DOI: 10.32049/RTSA.2024.3.11

1. Introduzione

Il Codice Rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69) è uno strumento giuridico per il contrasto alla violenza domestica e di genere introdotto in Italia dopo otto anni dalla Convenzione di Istanbul del 2011. Si inserisce sulla scia degli strumenti previsti dalle teorie normative della punizione, che spesso trascurano la questione della sua applicazione (Fassin, 2018). Anche per questo, infatti, tale legge si sta purtroppo dimostrando poco efficace nel raggiungimento degli obiettivi politici per cui è stata concepita, ovvero quelli di riformare gli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere.

Quest'ultima appare radicata e diffusa: il numero oscuro resta abbastanza stabile (ISTAT e

Presidenza del Consiglio dei ministri, 2008; 2015), il numero delle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza è in crescita (Rete D.i.Re., 2022a) non solo in Italia ma in tutto il mondo (WHO, 2021), e infine durante la pandemia da COVID-19 nel 2020 le richieste di aiuto via telefono o chat sono raddoppiate (ISTAT, 2020; CNR-IRPPS, 2020). Per limitare gli atti di violenza fisica e psicologica, inoltre, le donne intervistate dall'indagine del CENSIS, ritengono fondamentali le politiche per l'indipendenza economica femminile, richiedono misure per la semplificazione delle denunce e l'aumento dei servizi di aiuto fisico e a distanza come il numero verde 1522 (CENSIS, 2022, pp. 387-388).

È innegabile che negli anni Venti del Duemila di violenza di genere se ne parli molto di più e ovunque, ma è altrettanto vero che tutti i discorsi della politica, le rappresentazioni sociali e persino le stesse leggi non riescano a liberarsi innanzitutto dalla metafora dell'emergenza. Si può osservare come i numeri statistici del fenomeno se collocati all'interno di certe narrazioni sociali producano tendenze negazioniste, banalizzanti e sacralizzanti dello stesso fenomeno (Carsana, 2020). Negli ultimi anni sono state quindi costruite delle vere e proprie "istituzioni discorsive" che favoriscono un processo di depoliticizzazione del problema. Con il Codice Rosso, sia il legislatore che la politica hanno riprodotto un "discorso" sulla violenza di genere, poi diffuso dai media, che scorpora il fenomeno dalla sua origine o causa culturale (cioè legata al sistema e alla struttura sociale di potere storicamente presente nei contesti)¹ e lo reifica nella retorica dell'emergenza, la quale si configura come la principale strategia di depoliticizzazione discorsiva tesa a confermare la persistenza o la riproposizione sotto mentite spoglie del primato del patriarcato. Dal momento in cui sottende le logiche della linea punitiva, emergenziale e a costo zero, senza riuscire a integrarle con quelle della prevenzione, della protezione e delle politiche attraverso i servizi territoriali, il Codice Rosso fallisce in termini di azione politica e quindi in effettività ed efficacia normativa.

La tesi sostenuta in questo articolo è che il fenomeno della violenza domestica e di genere costituisca un problema politico, ma che la politica – mettendo in campo certe leggi (come nel

¹ Come si vedrà più avanti (paragrafo 3), nel Rapporto del 2020 il GREVIO (Gruppo di esperti sulle azioni contro la violenza contro le donne e la violenza domestica) sottolinea proprio la difficoltà tutta italiana del non riconoscere la natura strutturale della violenza di genere prodotta dalle disuguaglianze di potere tra donne e uomini (GREVIO, 2020, p. 6).

caso del Codice Rosso), cui si aggiunge una certa narrazione mediatica delle stesse circoscritte sovente a casi di cronaca – depoliticizza, normalizza e riduce a una pura questione giuridico-penale-punitiva (Re, Rigo, Virgilio, 2019). Davanti a questa situazione nessuno sembrerebbe poter fare nulla: il patriarcato si rinforza silente e contemporaneamente si diffonde un senso di frustrazione, impotenza e deresponsabilizzazione collettiva, che va a costituire la base solida della vittimizzazione secondaria e della riproduzione trasparente di quelle strutture di dominio costruite socialmente su cui si innesta, in maniera trasversale (Curti, 2019, pp. 43-47) e di nuovo, lo stesso tipo di violenza.

Il processo di depoliticizzazione (Ranciere, 1995; Burnham, 2001, 2017; Gounari, 2004; Boggs, 2000; Douglas, 1999; Pettit, 2004; Buller e Flinders, 2005, 2006; Flinders e Wood, 2014; Fawcett e Marsh, 2014) comporta uno svuotamento politico dell'azione pubblica anche se non fine a sé stesso, perché al contempo dà luogo a processi di ripoliticizzazione del fenomeno da parte di altri soggetti della società civile (d'Albergo e Moini, 2019; Moini, 2019). Questi ultimi non si fermano alla contestazione dell'inapplicabilità o dell'inadeguatezza di alcuni strumenti giuridici, ma puntano spesso all'integrazione degli stessi con altri strumenti formativi e di intervento sociale. E lo scopo dell'azione del privato sociale e del Terzo settore resta nell'interesse pubblico. Si registra tuttavia una forte contraddizione nella società: questi soggetti, pur non restringendo il campo politico della violenza di genere e non snaturandolo della propria dimensione politica, pur estendendolo e rendendosi utili per il controllo sociale formale e informale del problema, faticano enormemente nel loro intervento e producono un impatto strutturale, generale e funzionale troppo lento e quasi impercettibile.

Le pagine che seguono intendono quindi (1) fare il punto sugli obiettivi e sulle logiche insite nel Codice Rosso, (2) analizzare l'effettività e l'efficienza di questa legge a partire dal Rapporto GREVIO, (3) comprendere i motivi per cui tale strumento giuridico produca un processo di depoliticizzazione su cui si inseriscono al contempo meccanismi di normalizzazione della violenza di genere e forme di ripoliticizzazione da parte di altri soggetti, dando luogo così a nuovi conflitti sociali legati soprattutto alla gestione dei servizi antiviolenza.

2. Il Codice Rosso: gli obiettivi e le tre logiche della legge

La legge 19 luglio 2019, n. 69, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, nota come “Codice Rosso”, entrata in vigore il 9 agosto dello stesso anno, ha l’obiettivo generale di riformare il potenziamento degli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere.

Gli obiettivi specifici e prioritari che il legislatore ha prospettato con il Codice Rosso sono stati essenzialmente due: l’accelerazione dei tempi di presa in carico della notizia di reato da parte dell’Autorità giudiziaria e della Polizia giudiziaria e l’inasprimento delle pene per questa tipologia di reati (alcune già previste, altre invece introdotte per la prima volta)².

In questa teoria normativa la repressione degli autori è concepita come il mezzo principale per raggiungere la protezione e la tutela delle vittime: facendo interagire l’obiettivo generale con gli obiettivi specifici, si evince quindi che per riformare gli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere sia necessario accelerare i tempi del procedimento penale ed esacerbare le pene.

Nel Codice Rosso possono infatti essere individuate almeno tre logiche di fondo tra loro strettamente collegate: quella punitivo-repressiva, quella medicalizzante-emergenziale-securitaria e quella del costo zero.

Logica punitivo-repressiva. Il legislatore del Codice Rosso si è particolarmente concentrato sullo sviluppo e sul miglioramento degli strumenti punitivi anziché su quelli preventivi, protettivi e politici. La logica della punizione precede così quella della prevenzione, della tutela e dei servizi, finendo per farla da padrone anche sul piano operativo e applicativo. La linea centrale sembra infatti essere questa non soltanto rispetto all’introduzione di nuove

² In sostanza, con il Codice Rosso, «il legislatore ha individuato un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere» (Lorenzetti, 2020, p. 37): maltrattamenti contro familiari e conviventi (art 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di un minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-ter c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, co. 1 e 2).

fattispecie di reato³ e all'aumento delle pene per quelli già previsti dal Codice penale⁴, ma anche per quanto concerne gli aspetti della presa in carico della notizia di reato. Il Codice Rosso stabilisce che entro tre giorni dalla comunicazione della notizia di reato (anche in forma orale), le autorità prendano informazioni sulla persona offesa, su chi ha denunciato ecc., e le trasmettano al Pubblico Ministero per iscritto e senza ritardo. Si tratta di un punto piuttosto controverso di questa normativa, che è stato definito da Telefono Rosa come «utopistico, insidioso e malsicuro»⁵.

La velocizzazione del procedimento, se sul piano teorico incentiverebbe (con sanzioni e/o premi non meglio precisati) un'attivazione immediata delle autorità al fine di consentire, sempre molto in linea teorica, anche una sorta di prevenzione di azioni peggiori e di ben più gravi conseguenze per la vittima, in realtà, invece, nella pratica, può far registrare un rischio ulteriore e concreto. Quest'ultimo si ricollega al fatto che tale legge consente al Pubblico Ministero di non compiere personalmente l'indagine ma di avvalersi, per assumere sommarie informazioni (quindi non ne è obbligato), della polizia giudiziaria e di alcuni delegati (come per esempio psicologi o esperti) – ad esclusione ovviamente dell'interrogatorio e del confronto con la persona che non si trova in stato di libertà. Nella prassi quotidiana pertanto la delegabilità dell'atto può trasformarsi in un puro adempimento burocratico (Pezzini, 2020), che potrebbe mettere in pericolo la tutela della vittima o comportare discriminazioni per maggiore o minore urgenza (D'Alessio, 2019). Inoltre, il termine dei tre giorni imposto per l'ascolto della vittima, del denunciante, del querelante ecc. non si incontra con i tempi necessari per la delega, la sua trasmissione alla polizia, la convocazione della persona per potere assumere le informazioni e l'ascolto della stessa (Paglionico, 2020).

³ Nello specifico: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. *revenge porn*, art. 612-ter c.p.) e la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.).

⁴ Vanno qui ricordati i provvedimenti in materia di reati di genere precedenti al Codice Rosso (2019): Abolizione del diritto d'onore (1981); Norme contro la violenza sessuale di genere (1996); Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2001); Misure di contrasto alla violenza sessuale e stalking (2009); Disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere (2013); Jobs Act: diritto al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza di genere (2015); Fondo per le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone (2016); Disposizioni a favore degli orfani di crimini domestici (2018).

⁵ Telefono Rosa si oppone a tale modifica con la seguente motivazione: «Un termine così ristretto, tre giorni, è sia utopistico che insidioso e malsicuro. Utopistico perché qualsiasi operatore del diritto è a conoscenza di quanto sia oberata e subissata di lavoro ogni segreteria dell'Ufficio del Pubblico Ministero, materialmente sarebbe impraticabile riuscire a sentire la persona offesa in così poco tempo. Insidioso e malsicuro perché la persona offesa non avrebbe il tempo materiale per mettere al sicuro sé stessa e la propria prole» (Telefono Rosa, 2019).

Con il Codice Rosso permane il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero di non riuscire a prevenire concretamente la gravità di atti successivi, cioè di sottovalutare o al contrario di reprimere troppo. Sul carattere “immediato” della comunicazione della notizia di reato si innesta una complessità procedurale che mette in seria discussione l’efficacia di una risposta giudiziaria. Sulla scorta della Convenzione di Istanbul, quest’ultima dovrebbe invece essere sì immediata e tempestiva, ma anche adeguata e soprattutto di protezione e di prevenzione dal punto di vista delle misure operative (art. 50). Se all’entrata in vigore della legge il numero delle denunce per violenza domestica e di genere è aumentato repentinamente, in tempi altrettanto veloci si è assistito a una sua diminuzione e all’emergere di tanti altri effetti collaterali. Il Codice Rosso quindi è uno strumento che «rischia di indebolire invece che rafforzare le tutele per le vittime di violenza domestica e di genere» (Lorenzetti, 2020, p. 57). E recenti risultati di un’indagine esplorativa sulla vittimizzazione istituzionale, condotta all’interno dei centri antiviolenza, confermano purtroppo proprio questa tendenza (Rete D.i.Re., 2022b).

Logica medicalizzante-emergenziale-securitaria. La scelta di utilizzare la terminologia “Codice Rosso”, tipica del triage ospedaliero, cui fa eco anche quella del “Codice Rosa” per indicare le vittime di violenza sessuale, conferma la predilezione da parte dell’ordinamento italiano di una linea emergenziale-securitaria oltre che medicalizzante. Se tale logica da una parte si presta alle esigenze di una certa narrazione mediatica e all’impatto diretto della comunicazione pubblica, rassicurando enormemente la popolazione e dando una parvenza di attenzione/attivazione (immediata) dello Stato nei confronti del problema, dall’altra genera al contempo una sorta di medicalizzazione, di penalizzazione e securitizzazione della violenza di genere che la allontana dalla originaria dimensione sociale e culturale.

Ma non si tratta di una novità nel panorama italiano. Va osservato infatti che la legge n. 69/2019 segue la stessa identica direzione, sempre emergenziale e securitaria, della precedente legge n. 119/2013, introdotta in un primo momento proprio con la forma del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, e dove il problema del femminicidio viene direttamente collegato a quello della sicurezza: *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento*

delle province. Anche nel momento in cui viene convertita in legge, tale normativa avvicina la questione della violenza di genere alle disposizioni anti-tav, al furto di componenti metalliche agli erogatori di energia e altri servizi, alla sicurezza dei fuochi pirotecnici ecc. Volgendo lo sguardo a una attenta ricognizione sulle normative contro la violenza domestica e di genere nell'ordinamento multilivello (Boiano, 2019, pp. 1-19), nel codice penale (Manente, Boiano, 2019, pp. 21-78) e operando un'analisi del fenomeno nella sua complessità giuridica (Lorenzetti, 2020), si ritrova la sistematica tendenza degli strumenti giuridici italiani di ridurre tutto all'emergenza e alla logica securitaria (Lorenzetti, 2020, p. 62; Peroni, 2018, pp. 169-184)⁶. Nell'intero corpus normativo in materia di violenza di genere prevale quindi la prospettiva emergenziale, del pronto intervento, del rimedio all'eccezione, che sembra estremamente difficile da destrutturare e che si ripercuote in qualche maniera, per esempio, anche nell'uso che viene fatto dei numeri e delle statistiche (Carsana, 2020, p. 27) così come nell'aumento della confusione terminologica rispetto al fenomeno (Lorenzetti, 2020, p. 57).

Il piano giuridico, statistico-medico ed emergenziale della questione viene così enfatizzato sminuendo quello sociale, culturale e politico, che ne rappresenta la causa principale. Ciò sembra essere confermato, inoltre, dal mancato riferimento nel Codice Rosso alla Convenzione di Istanbul e, soprattutto, alle definizioni di violenza di genere riscontrabili in tutti i precedenti documenti europei e internazionali (Russo, 2020, p. 6). Mentre la Convenzione di Istanbul specifica il genere della persona, nelle normative del Codice penale il genere della persona non ha rilievo (Pezzini, 2020, p. 17). In questo modo, gli interventi normativi italiani non tengono adeguatamente conto delle radici socioculturali che sono alla base del fenomeno e quindi, anziché prevenire e proteggere, si limitano soltanto a reprimere. Così, proprio sulla scia della legge sul femminicidio e quella dello stalking, anche il Codice Rosso continua a mantenere un carattere «episodico ed emergenziale» (Pezzini, 2020, p. 19) poco o per niente utile al contrasto del fenomeno.

Logica del costo zero. Il Codice Rosso è una riforma a spesa invariata, che non prevede

⁶ La stessa logica si ritrova nella legge n. 168/2023, introdotta dopo il caso di Giulia Cecchettin (11 novembre 2023), che insiste sul rafforzamento di misure più punitive già previste dalle normative precedenti e sull'adozione di altre nuove (misure cautelari, di prevenzione e di richiesta indennizzi). «La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2023, p. 2).

l'investimento di risorse pubbliche per la realizzazione degli obiettivi che intende perseguire. Questo aspetto, che tra l'altro è di nuovo presente nella legge 24 novembre 2023, n. 168, è preoccupante e viene evidenziato anche dal Rapporto GREVIO, laddove si registra che in Italia all'«emanazione di nuove disposizioni penali e pene più rigorose non corrispondono investimenti sufficienti in termini di prevenzione della violenza, protezione delle vittime e nel garantire che le leggi e politiche in vigore vengano applicate e, ove necessario, finanziate in modo adeguato» (GREVIO, 2020, p. 12).

Nello specifico, l'art. 18 del Codice Rosso, intervenendo sul decreto-legge n. 93/2013, elimina la riserva di 1/3 dei fondi per l'istituzione di centri antiviolenza e di case rifugio per le donne – servizi che rischiano in questo modo di non riuscire a rispondere ai bisogni territoriali o addirittura di chiudere definitivamente. La mancanza di «certezza e puntualità» dei finanziamenti è una delle grandi questioni aperte che mette continuamente a rischio il lavoro svolto dalle associazioni e dai centri antiviolenza (Picchio, 2019, p. 106; Rete D.i.Re., 2022a). Nella stessa direzione si muove in sostanza anche l'art. 21, dal momento in cui sancisce che le amministrazioni devono provvedere all'attuazione della legge con risorse umane, strumentali e finanziarie della legislazione vigente.

Questi due articoli del Codice Rosso, inoltre, entrano in contrasto con alcune normative precedenti, sia nazionali che internazionali. L'art. 18 contraddice le Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza⁷. Secondo tali linee ogni territorio deve essere infatti provvisto di una rete antiviolenza. Ma in realtà la questione era già espressamente ribadita nella Convenzione di Istanbul che impone agli Stati di: 1. adottare «le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge» (art. 18); 2. «Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi

⁷ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 24 novembre 2017.

compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile» (art. 8). L'art. 21 confligge con l'art. 5 dello stesso Codice Rosso che prevede corsi di formazione per Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria (Russo, 2020).

La logica del costo zero si coniuga, in maniera del tutto strumentale, con la visibilità mediatica del fenomeno (Boiano, 2015). Questo problema riguarda anche tutte le associazioni e gli organismi del Terzo settore che tentano di mettere in campo politiche di prevenzione e protezione, ma che a causa della mancanza di risorse economiche restano intrappolare nello sterile vortice del “progettificio” o, come si vedrà più avanti, dell’“appaltificio”, che è uno dei motivi per cui faticano a produrre cambiamenti sociali significativi.

3. Analisi dell'effettività e dell'efficacia del Codice Rosso: il rapporto GREVIO

L'effettività di una legge riguarda le azioni che i soggetti coinvolti cui si riferisce sono stati in grado di mettere in campo sulla base di quanto previsto giuridicamente; l'efficacia è invece la verifica di quanto e come la legge abbia raggiunto gli obiettivi in essa contenuti, per esempio in termini di diminuzione dei reati o di cambiamenti in relazione al fenomeno che intendeva arginare (Prina, 2019, p. 39).

Rispetto al Codice Rosso, possiamo pertanto chiederci: qual è l'effettività e l'efficacia di questa normativa? I soggetti attuativi della legge l'hanno messa in pratica? Hanno incontrato ostacoli e problemi nel farlo? Hanno raggiunto gli obiettivi previsti? Il fenomeno-reato della violenza domestica e di genere è diminuito? I servizi per il contrasto al problema sono stati potenziati?

Per rispondere a queste domande si prenderà in considerazione l'analisi condotta dal GREVIO (Gruppo di esperti sulle azioni contro la violenza contro le donne e la violenza domestica) nel Rapporto di Valutazione (di Base) sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il Rapporto GREVIO (adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020), sullo

stato di attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia, è un documento fondamentale per valutare l'effettività e l'efficacia delle iniziative intraprese dal nostro paese in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere. Un'analisi del contenuto di questo Rapporto consente pertanto di far emergere le principali criticità che questo gruppo di esperti/e rivolgono alle autorità italiane – dal 2009 (legge sullo stalking) al 2019 (Codice Rosso)⁸.

In primo luogo, se da una parte il GREVIO riconosce le innovazioni introdotte con i vari provvedimenti legislativi che si sono susseguiti dal 2009 in poi, dall'altra manifesta esplicitamente la grande preoccupazione per la tendenza tutta italiana a reinterpretare, fino quasi a far coincidere, le politiche di uguaglianza di genere con o come politiche per la famiglia e la maternità. In sostanza, le autorità italiane hanno difficoltà o fanno resistenza a riconoscere «a natura strutturale della violenza contro le donne come manifestazione di una relazione di potere storicamente squilibrata tra donne e uomini» (GREVIO, 2020, p. 6). Tutto questo non è inoltre in linea con i principi della Convenzione di Istanbul.

In secondo luogo, in Italia manca un sistema di comunicazione interistituzionale e multiagenzia che garantisca un coordinamento e una partecipazione attiva di tutti i soggetti territoriali coinvolti nella lotta alla violenza di genere. Le autorità italiane vengono quindi invitate a lavorare su questo aspetto.

In terzo luogo, si rileva poca chiarezza sulle forme di accesso ai finanziamenti statati e grande disparità nell'erogazione dei servizi da parte dei vari soggetti. Per alcune tipologie di violenza, come ad esempio la violenza sessuale oppure la violenza assistita da parte dei minori, non sono previsti servizi adeguati. Si rende necessario aumentare le coperture finanziarie di questi servizi, rendendoli anche più specializzati rispetto alle funzioni di protezione e tutela che offrono.

In quarto luogo, proprio rispetto al Codice Rosso, il GREVIO constata quattro altre principali preoccupazioni: 1) «un vuoto legislativo dovuto all'assenza di rimedi civili nei confronti delle autorità statali che non abbiano rispettato il proprio dovere di adottare misure

⁸ Poiché il Rapporto GREVIO è stato pubblicato il 13 gennaio 2020 non prende in considerazione quanto introdotto successivamente con la legge 27 settembre 2021, n. 134 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*).

preventive o protettive adeguate nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, come previsto dai requisiti dell'Articolo 29, comma 2 della Convenzione di Istanbul» (GREVIO, 2020, p. 7); 2) l'eccessiva esposizione alla vittimizzazione secondaria delle madri che cercano di proteggere i propri bambini denunciando, perché le disposizioni che permettono di dare priorità all'interesse del/della bambino/a non vengono molto utilizzate; 3) l'Italia deve adeguare le proprie normative conformandole a quelle della procedibilità d'ufficio prevista dalla Convenzione all'art. 55, comma 1; 4) la rimozione di tutto ciò che, dal punto di vista operativo (in materia di indagini, procedimenti e condanne penali), aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria e non rende possibile la tutela/protezione penale, civile e amministrativa delle vittime.

In quinto luogo, c'è bisogno di un riposizionamento in termini di non respingimento nei confronti delle donne migranti e richiedenti asilo: «le recenti politiche di abbandono del salvataggio in mare e di rafforzamento della deterrenza marittima, assieme alla chiusura dei porti italiani per le navi che hanno messo in salvo migranti, aumentano ancor di più il rischio di respingimento. Pertanto il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché rispettino l'obbligo di non-respingimento ed i diritti umani delle vittime salvate in mare» (GREVIO, 2020, p. 7).

In conclusione, il Rapporto GREVIO conferma, attraverso osservazioni decisamente in linea con quelle delle analisi giuridiche, sociologiche e dei centri antiviolenza, l'ineffettività e l'inefficacia del Codice Rosso, che si configura per la legislazione italiana, e quindi anche per la società italiana, come l'ennesima occasione mancata per adeguarsi alla Convenzione di Istanbul e per riformare in maniera organica gli strumenti di contrasto alla violenza domestica e di genere. Nell'analisi che qui si propone, inoltre, si intende sottolineare il processo di depoliticizzazione della violenza di genere in atto da parte del campo politico italiano. In questo caso, l'azione pubblica non è scorporata della dimensione politica, ma mette in circolo un altro meccanismo di regolamentazione (il Codice Rosso) con cui rendere meno diretta la relazione con il cittadino e con cui persuadere la popolazione rispetto alla propria responsabilità nelle decisioni prese sulla materia (cfr. de Nardis, 2017, p. 347).

4. Le forme di depoliticizzazione della violenza di genere e le difficoltà della ripoliticizzazione dal basso

Il Codice Rosso non realizza che in minima parte quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, perché delle 4 P (Prevenzione, Protezione, Punizione e Politiche) ha privilegiato solo la punizione. Questa normativa opta esclusivamente per la dimensione sanzionatoria ed emergenziale del fenomeno, a discapito di quella politica in senso forte (cioè preventiva e protettiva), che implicherebbe una risistemazione e un potenziamento delle politiche pubbliche (sociali, educative, criminali) da attuare in concreto attraverso una rete di servizi territoriali. L'unico strumento utile per il contrasto al fenomeno è infatti rappresentato dalle politiche di prevenzione, dai servizi o centri antiviolenza e dalla capacità degli interventi sociali ed educativi attuati nel far riposizionare culturalmente il maggior numero possibile di persone sulla questione (Curti e Fornari, 2021) – dai campi professionali alla società civile in senso ampio. Se la posizione e l'impegno globale dei nuovi movimenti femministi ha da sempre mirato a una decisa politicizzazione del fenomeno (Re, Rigo e Virgilio, 2019, p. 17), al contrario la politica ha la tendenza a depoliticizzare il contrasto alla violenza domestica e di genere attraverso l'adozione di meri strumenti penali e soprattutto trascurando la gestione dei servizi territoriali. In altri termini, anche nell'azione pubblica contro la violenza di genere si rende sempre meno visibile il ruolo dello Stato nella risoluzione dei problemi (d'Albergo e Moini, 2017) come accade ormai in tutto il mondo (Roberts, 2011, in Flinders e Wood, 2014, p. 136). Lo Stato lascia spazio all'idea che anche la gestione della violenza di genere spetti a un potere amministrativo tecnico ed esperto (nella maggior parte dei casi giuristi, penalisti, forze dell'ordine, professionisti dei servizi sociali, sanitari, educativi) o alla comunità e ai cittadini – che finiscono per trovarsi spesso da soli davanti al problema da affrontare di evidente natura collettiva (Bauman, 2003; 2010).

Franceschetti e Moini (2024, pp. 131-142) riprendono dal lavoro di Flinders e Wood (2014) la distinzione di tre forme (o tendenze) di depoliticizzazione – quella governativa, sociale e discorsiva – che, a cinque anni dall'entrata in vigore del Codice Rosso, si verificano anche rispetto al fenomeno della violenza di genere. Proviamo a declinarle.

Depoliticizzazione governativa. Con la legge del 2019, il mondo politico non si è preoccupato di risolvere il problema della violenza di genere e domestica tramite l'istituzione di nuovi servizi o riadattando quelli esistenti, ma di varare uno strumento giuridico (quindi tecnico) più severo per velocizzare il procedimento di intervento imponendo alle autorità la trasmissione entro tre giorni dalla notizia di reato delle sommarie informazioni al Pubblico Ministero, e lasciando poi a quest'ultimo la libertà di delega ovvero di avvalersi a sua volta, nello svolgimento delle sue funzioni di altri tecnici, della polizia giudiziaria o di altri delegati, con il rischio di allungare paradossalmente le tempistiche. La funzione svolta dal Pubblico Ministero viene eccessivamente burocratizzata per cui l'attuazione dell'intervento si riduce a un tecnicismo che da un lato rischia di tutelare meno chi denuncia e dall'altro evita forme di discussione politica sulla questione, attivando nuovi conflitti tra "professionisti del settore".

Depoliticizzazione sociale. Secondo il Codice Rosso lo Stato e gli attori pubblici hanno un ruolo marginale nelle decisioni da prendere per il contrasto alla violenza di genere; di fatto il sistema della gestione di tali servizi non è contemplato come soluzione principale al problema (si pensi inoltre che si configura come una legge a costo zero), che quindi rimane di competenza, come era prima, della sfera giudica/penale e della sfera del privato sociale nonché della comunità. Quest'ultima sfera mette in campo, diversamente da quella tecnico-giuridica o pubblica, un sistema di attività senza legittimità statale e dove si muovono soggetti con sistemi di credenze, prospettive di metodi e quadri teorici molto diversi tra loro nel modo di affrontare la violenza di genere. All'interno di questa forma di depoliticizzazione sociale, a metà strada tra l'azione pubblica e le pratiche intersoggettive del privato e del Terzo settore, si inserisce la questione della gestione degli appalti e delle gare per l'affidamento dei servizi antiviolenza: chi sono i soggetti che partecipano ai bandi? Perché partecipano? Con quali competenze? E quali tipi di servizi svolgono?

Depoliticizzazione discorsiva. Quest'ultima forma di depoliticizzazione si evince nella scelta politica di chiamare la legge con l'espressione di "Codice Rosso". Si tratta infatti di una strategia comunicativa e discorsiva a cui si ricorre, come si è detto all'inizio, per mettere in circolazione un'idea del problema di tipo emergenziale, qualcosa al di là delle possibilità di intervento politico, per cui si rende "necessario" intervenire con una legge e far così di nuovo

accettare una proposta prevalentemente punitiva come unica e veloce soluzione dello stesso – quando invece l'azione pubblica implicherebbe, senza se e senza ma, una sostanziale riorganizzazione dei servizi territoriali antiviolenza (d'Albergo e Moini, 2024).

Tali forme di depoliticizzazione, che non si escludono tra loro, hanno un duplice effetto nella società italiana: da un lato spingono al consenso circa la normalizzazione del tipo di violenza da parte del largo pubblico e dall'altro danno luogo alla ripoliticizzazione della stessa da parte di altri soggetti (associazioni, privato sociale...) ⁹ sia in termini di interessi che di sistemi di credenze o modelli cognitivi-valoriali. In questo lavoro, per motivi di spazio, si ritiene rilevante quindi almeno provare ad abbozzare un'analisi dei motivi del meccanismo di normalizzazione e delle difficoltà di ripoliticizzazione della violenza di genere in Italia.

Il Codice Rosso, per la semantica pubblica scelta (quindi in quanto istituzione discorsiva) e per le tre logiche che sottende, sembra aver cavalcato l'onda della depoliticizzazione e sdoganato una ulteriore e forte attenzione sul problema prevalentemente solo in termini di emergenza e di trattamento giuridico-penale. La comunicazione e l'informazione dei dati sul fenomeno, tuttavia, non sempre coniugano tra loro strumenti giuridici/penali, analisi sociologiche, indagine statistiche, rilevazioni dei centri antiviolenza. Nella narrazione mediatica della violenza domestica e di genere, le cause sociali e culturali della stessa vengono molto spesso omesse o proposte come dato di fatto (Carsana, 2020); lo sguardo è rivolto più ai casi di cronaca e adattato ai bisogni narrativi dei mezzi o ai target dei pubblici. Così, da quando è entrato in vigore il Codice Rosso, il lavoro di comunicazione e informazione sui reati di violenza di genere e domestica, che potrebbe per esempio rientrare negli obiettivi della prevenzione sociale previsti dalla normativa, è sempre più ambiguo e discutibile poiché segue l'onda della normalizzazione del fenomeno. Il riconoscimento giuridico di un problema, nel momento in cui passa attraverso quello politico e mediatico con un certo tipo di discorsi, attiva certamente un dibattito pubblico ma corre anche il rischio di creare confusione (Bettaglio, Mandolini e Ross, 2018) nella società. In questo caso specifico,

⁹ Rispetto alle associazioni coinvolte negli interventi territoriali di contrasto alla violenza di genere, infatti, le osservazioni critiche di Telefono Rosa (2019) al Codice Rosso evidenziano, in più punti e rispetto a più articoli della legge (art. 6 e art.17), la necessità che le stesse siano iscritte agli albi regionali o regionali. L'osservazione però non è stata recepita dal legislatore.

per esempio, il problema della violenza domestica e di genere ha finito per essere depoliticizzato e normalizzato, oltre che percepito come inestirpabile: se nemmeno la politica e il diritto riescono ad aggredirlo, il fenomeno appare agli occhi dei più come normale e irrisolvibile.

Depoliticizzazione, normalizzazione ma, infine, anche ripoliticizzazione. Imbevuti della logica del discorso neoliberista (Moini, 2015; Burnham, 2017), frutto della depoliticizzazione della politica e della strumentalizzazione mediatica delle informazioni, dei dati e delle normative, oltre a produrre la rassegnazione e la normalizzazione da parte di alcuni, questi meccanismi sociali allo stesso tempo generano anche la ripoliticizzazione di altri soggetti della società civile (d'Albergo e Moini, 2017; 2019). Si tratta dell'azione del Terzo settore e del privato sociale, ovvero di soggetti non politico-istituzionali in senso stretto che si attivano e si impegnano per contrastare il problema, costruendo un'altra narrazione che consiste nel riprendere alcuni discorsi e nel farli circolare in ambiti diversi per poterli così risignificare in maniera diversa. Ci rientrano le pratiche meno formali e quotidiane di prevenzione ed educazione in tutti i contesti sociali o i servizi gestiti dalle associazioni nei vari territori locali. Tuttavia, queste loro contro-narrazioni e contro-azioni raramente riescono a innovare e produrre cambiamento sociale, ad avere la stessa visibilità e potenza di quelle che prevalgono nelle sedi per così dire decisionali. In questo senso, allora, oltre a entrare in un conflitto culturale con quelle istituzionali, contribuendo indirettamente ad ampliare la confusione discorsiva, questi soggetti hanno inoltre la concreta difficoltà di recuperare e gestire le risorse necessarie allo svolgimento delle loro stesse azioni nonché quella di dimostrare (soprattutto mediaticamente, statisticamente ed economicamente) l'impatto sociale del loro agire per il contrasto al fenomeno¹⁰. Le pratiche sociali, attuate a questo livello, pur considerate "buone" (si pensi alla retorica sulle *best practice*), stentano da sempre ad assurgere a vere e proprie politiche pubbliche. Le possibilità etico-politiche di un cambiamento socioculturale profondo si riducono, sono molto lente, se non, per alcuni aspetti, improbabili. E, come si vedrà, oltre ai

¹⁰ Va osservato che negli ultimi anni qualcosa si sta muovendo in questa direzione, soprattutto nelle legislazioni regionali, per quanto riguarda la valutazione di impatto delle attività svolte dal Terzo settore (art. 7 della legge n. 106/2016). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, predispose le Linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

conflitti discorsivi producono anche conflitti tra interessi economici.

5. Conclusioni: quali sono i soggetti e qual è la posta in gioco degli appalti pubblici per la gestione dei servizi antiviolenza?

La brevità di questo articolo limita molto l'approfondimento che l'argomentazione qui svolta intenderebbe sviluppare e che ci si propone di riprendere in un'altra sede. Va precisato tuttavia che la ripolitizzazione dal basso della violenza di genere si basa e insiste non solo sulla contestazione e la revisione degli strumenti giuridici esistenti che, come il Codice Rosso, sono purtroppo reticenti nel riconoscere la dimensione socioculturale e strutturale della violenza (Boiano, 2015)¹¹, ma anche e soprattutto sulla messa a terra di altri strumenti formativi e di servizi territoriali (Curti e Fornari, 2021, pp. 30-31) anche questi in gran parte praticamente ignorati nell'applicazione della legge. Ed è proprio sulla gestione dei servizi tra pubblico e privato che si innesta l'elemento più critico nell'attuale contesto italiano di ripolitizzazione della violenza domestica e di genere. L'indagine ISTAT e Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità (2019) sui servizi offerti dai centri antiviolenza non prende in considerazione nello specifico le modalità di affidamento della gestione del servizio, ma evidenzia che il 74% dei centri hanno un promotore pubblico e un gestore privato (Ivi, p. 4). Anche altre indagini ISTAT - Presidenza del Consiglio dei ministri (2022, p. 1) sottolineano che «l'81,8% delle Case rifugio e il 92% dei CAV ricevono fondi pubblici per la conduzione delle proprie attività. In particolare, il 59,1% delle Case e il 42,2% dei CAV utilizzano esclusivamente fondi pubblici, ma molte operatrici dei CAV operano come volontarie». E ancora: «le quote più elevate di promotori di natura pubblica, nella forma di enti locali in forma singola o associata, si rilevano invece al Centro, sia per le Case rifugio (35,2%) sia per i Centri antiviolenza (46%). [...] Per le Case rifugio, nei casi in cui il gestore è un ente diverso dal promotore (46 su 242), si tratta per lo più di un promotore pubblico che delega a un ente privato l'erogazione dei servizi (82,6%)». Da ciò si evince che la gestione è

¹¹ Si pensi per esempio all'importanza del ruolo delle associazioni e dei centri antiviolenza nei comitati e nelle sedi di rappresentazione delle varie parti a livello dei governi nazionali e internazionali.

spesso affidata tramite appalti pubblici¹² a soggetti con determinati requisiti¹³. Questi vari soggetti del privato sociale e del Terzo settore¹⁴ sono quindi i veri protagonisti della ripoliticizzazione dal basso, ma non sono collettivamente omogenei e allineati in termini di prospettive e metodi di intervento nel contrasto al fenomeno¹⁵. In altri termini, anche laddove condividono la stessa forma associativa, ormai regolamentata dal Codice del Terzo settore, hanno soprattutto sistemi valoriali e interessi molto diversi. Da parte delle cooperative e delle associazioni, che non sempre provengono dai movimenti femministi e che non sempre hanno maturato esperienze e competenze nell'ambito, si sta affermando tuttavia una rivendicazione di "professionalizzazione" (che ha più a che fare con una pratica e un fare che con una teoria normativa) nella gestione dei servizi territoriali anti violenza. Questo problema rientra tra i motivi principali che rendono la ripoliticizzazione dal basso, quale effetto delle forme di depoliticizzazione di cui si è detto, poco efficace ed efficiente rispetto all'azione pubblica cui probabilmente conviene invece restare invisibile o non esporsi: il modo di intendere il contrasto della violenza di genere e domestica è molto diverso non solo tra centri anti violenza e forze dell'ordine (Cannito, 2019; Romito, 1999), tra centri anti violenza e tribunali (Danna, 2009), tra centri per donne maltrattate e centri per uomini maltrattanti, tra centri anti violenza e servizi sociosanitari (Romito, 1999; Danna, 2009), ma anche all'interno dello stesso Terzo settore, nel quale si configura ormai come un luogo di lotte e di conflitti sociali per l'attribuzione di finanziamenti e di appalti pubblici per la gestione dei servizi.

¹² Gli appalti pubblici per la gestione dei centri anti violenza sono disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, dalla disciplina sull'affidamento dei servizi sociali, ma anche da altre disposizioni normative specifiche in materia di violenza di genere (cfr. d.l. n. 93/2013).

¹³ Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. (Rep. Atti n. 146/CU). (15A01032) (GU Serie Generale n.40 del 18-02-2015). Cfr. anche l'art. 18, rubricato *Attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati gli autori di reato*, della legge n. 168/2023: «La norma attribuisce al Ministro della giustizia e all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il compito di adottare un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero per gli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Si attribuisce, altresì, il compito di adottare apposite Linee Guida per la disciplina dello svolgimento dell'attività di tali enti ed associazioni».

¹⁴ Per una chiara distinzione sociologica tra soggetti del privato sociale e del Terzo settore, cfr. Donati (1997).

¹⁵ A questo proposito, per esempio, anche l'art. 6 della più recente legge n. 168/2023 prevede l'adozione di «apposite linee guida nazionali finalizzate ad orientare la formazione adeguata ed omogenea degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza» (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2023, p. 13).

Bibliografia

- Basile F. (2019). La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso. *DPU – Diritto Penale e Uomo - Criminal Law and Human Condition*, 11, 1: 16. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2019/11/Basile.pdf> (27/09/2024).
- Bauman Z. (2003). *Voglia di comunità*. Bari-Roma: Laterza.
- Bauman Z. (2010). *La società individualizzata*. Bologna: il Mulino.
- Bettaglio M., Mandolini N., Ross A., a cura di (2018). *Rappresentare la violenza di genere. Sguardi femministi sulla letteratura, il cinema, il teatro e il discorso mediatico contemporaneo*. Milano: Mimesis.
- Boggs C. (2000). *The End of Politics*. New York: Guildford Press.
- Boiano I. (2015). *Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico in tema di violenza maschile contro le donne*. Roma: Ediesse.
- Boiano I. (2019). La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello. In Manente T., a cura di, *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al "Codice Rosso"*. Torino: Giappichelli.
- Burnham P. (2001). New Labour and the politics of depoliticization. *The British Journal of Politics & International Relations*, 3, 2, 127:149.
- Burnham P. (2017). Neo-liberalism, Crisis and the Contradictions of Depoliticisation. *Partecipazione e conflitto*, 10, 2: 357.
- Cannito M. (2019). Le violenze maschili contro le donne raccontate da Centri antiviolenza e Forze dell'ordine. Pratiche e linguaggi a confronto. *Studi sulla questione criminale*, XIV, 1-2: 187. DOI: 10.7383/94911.
- Carsana B. (2020). *Il problema dei numeri della violenza contro le donne*. In Pezzini B., Lorenzetti A., a cura di, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso: un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*. Torino: Giappichelli.
- CENSIS (2022). *56° Rapporto sulla situazione sociale del Paese*. Milano: FrancoAngeli.

- CNR-IRPPS (2020). *I centri antiviolenza ai tempi del coronavirus*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2020/06/viva-pb-cav-covid19.pdf> (27/09/2024).
- Curti S. (2019). *Oltre l'ordine giuridico: vittima e violenza di genere tra paura, diniego e riconoscimento*. In Fornari S., cura di, *La violenza di genere in Umbria, tra realtà e percezione sociale*. Milano: CEDAM.
- Curti S., Fornari S. (2021). Dalla relazione vittima-carnefice alla vittimizzazione secondaria. Che cosa può fare ogni persona contro la violenza di genere? (De la relación víctima-verdugo a la victimización secundaria. ¿Qué puede hacer cada persona contra la violencia de género?) *La Aljaba, Segunda Época*, 25, 1: 21. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba/article/view/6048/8730> (27/09/2024)
- d'Albergo E., Moini G. (2017). Depoliticizing Public Action by Politicizing Issues, Practices and Actors. The Role of Resilience Thinking in a Program of the Cariplo Foundation. *Partecipazione e conflitto*, 10, 2: 381.
- d'Albergo E., Moini G. (2019) (a cura di). *Politica e azione pubblica nell'epoca della depoliticizzazione. Attori, pratiche e istituzioni*. Roma: Sapienza Università Editrice.
- d'Albergo E., Moini G., a cura di (2024). *Sociologia della politica contemporanea*. Roma: Carocci.
- D'Alessio F. (2019). Il Codice rosso rischia di essere una trappola per le donne e non un deterrente per gli uomini violenti. *The Vision*, 26 luglio. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://thevision.com/attualita/codice-rosso-violenza> (27/09/2024).
- Danna D. (2009). Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche. *Studi sulla questione criminale*, IV, 2: 25.
- de Nardis F. (2017). The concept of de-politicization and its consequences. *Partecipazione e conflitto*, 10, 2: 340.
- Donati P. (1997). L'analisi sociologica del Terzo settore: introdurre la distinzione relazionale terzo settore/privato sociale. In Rossi G., a cura di, *Terzo settore, stato e mercato nella trasformazione delle politiche sociali in Europa*. Milano: FrancoAngeli.
- Douglas M. (1999). The Depoliticisation of Risk. In Id., *Implicit Meanings: Selected Essays*

in Anthropology. Londra e New York: Routledge.

Fassin D. (2018). *Punire. Una passione contemporanea*. Milano: Feltrinelli.

Fawcett P., Marsh D. (2014). Depoliticisation, governance and political participation. *Policy&Politics*, 42, 2: 171. DOI: 10.1332/030557313X13868593346016.

Flinders M., Buller J. (2006). Depoliticisation: Principles, Tactics and Tools. *British Politics*, 1: 293. DOI: 10.1057/palgrave.bp.4200016.

Flinders M., Wood M. (2014). Depoliticisation, governance and the state. *Policy&Politics*, 42, 2: 135. DOI: 10.1332/030557312X655873.

Franceschetti L., Moini G. (2024). *Depoliticizzazione e politicizzazione*. In d'Albergo E., Moini G., a cura di, *Sociologia della politica contemporanea*. Roma: Carocci.

Gounari P. (2004). *Contesting Common Sense Discourse: Language, Politics and Democracy*. Tesi di Ph.D., The Pennsylvania State University. Testo disponibile all'indirizzo web: https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4918 (27/09/2024).

GREVIO - Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2020). *Rapporto di Valutazione di Base. Italia. Convenzione di Istanbul*. Strasburgo: Consiglio d'Europa. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.criminaljusticenetwrok.eu/contenuti_img/Rapporto%20GREVIO.pdf (27/09/2024).

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica (2020). *Il numero di pubblica utilità 1522 durante la pandemia (periodo marzo-giugno 2020)*. 13 agosto. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.istat.it/it/archivio/246557> (27/09/2024).

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (2008). *La violenza contro le donne. Indagine multiscopo sulle famiglie "Sicurezza delle donne". Anno 2006*. Informazioni n. 7. Roma: ISTAT. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2018/04/Inf_08_07_violenza_contro_donne_2006.pdf (27/09/2024).

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (2015). *La violenza contro le donne dentro e fuori dalla famiglia. Anno 2014*. 5 giugno. Testo disponibile all'indirizzo web:

https://www.istat.it/it/files//2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf (27/09/2024).

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (2019). *I centri antiviolenza. Principali risultati dell'indagine condotta nel 2019*. 28 ottobre. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.istat.it/it/files//2020/10/Report-centri-antiviolenza-28102020-1.pdf> (27/09/2024).

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità (2022). *Il sistema di protezione per le donne vittime di violenza. Principali risultati delle indagini condotte sulle case rifugio per le donne maltrattate e sui centri antiviolenza. Anni 2020 e 2021*. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.istat.it/it/files//2022/05/REPORT_CASERIFUGIOECENTRIANTIVIOLENZA_2022.pdf (27/09/2024)..

Lorenzetti A. (2020). *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*. In Pezzini B., Lorenzetti A., a cura di, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso: un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*. Torino: Giappichelli.

Manente T., Boiano I. (2019). *La violenza nei confronti delle donne nel codice penale*. In Manente T., cura di, *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al "Codice Rosso"*. Torino: Giappichelli.

Moini G. (2015). *Capire il neoliberismo: variegatura, egemonia e (de)politicizzazione*. In Moini G., cura di, *Neoliberismi e azione pubblica: il caso italiano*. Roma: Ediesse.

Moini G. (2019). *Depoliticizzazione e politicizzazione: una chiave di lettura*. In d'Albergo E., Moini G., cura di, *Politica e azione pubblica nell'epoca della depoliticizzazione. Attori, pratiche e istituzioni*. Roma: Sapienza Università Editrice.

Paglione F. (2020). *La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*. *Sistema penale*, 9: 145. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1600981963_paglione-2020a-tutela-vittima-codice-rosso-procedimento-obblighi-informativi.pdf (27/09/2024).

Peroni C. (2018). "Non nel mio nome!" Sicurezza, sessismo e autodeterminazione nelle

parole dei collettivi femministi contemporanei italiani. In Simone A., Boiano I., a cura di, *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, Argomentazioni, Interpretazione*. Roma: Edizioni Efesto.

Pettit P. (2004). Depoliticizing democracy. *Ratio Juris*, 17, 1: 52. DOI: 10.1111/j.0952-1917.2004.00254.x.

Pezzini B. (2020). *Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*. In Pezzini B., Lorenzetti A., a cura di, *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso: un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*. Torino: Giappichelli.

Picchio M. (2019). *Mai più sole, mai più solo vittime. Associazioni e centri antiviolenza sulle donne in Umbria*. In Fornari S., a cura di, *La violenza di genere in Umbria, tra realtà e percezione sociale*. Milano: CEDAM.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il programma di Governo (2023). *Focus. Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e sulla violenza domestica*. Testo disponibile all'indirizzo web: <https://www.programmagoverno.gov.it/media/z4qgqcr/focus-legge-n-168-2023.pdf> (27/09/2024).

Ranciere J. (1995). *On the Shores of Politics*. Londra: Verso.

Re L., E. Rigo, (Milli) Virgilio M. (2019). Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto. *Studi sulla questione criminale*, 14, 1-2: 9.

Rete D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza (2022a). *Report annuale: rilevazione dati*. Roma: D.i.Re. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/07/REPORT-Dati-D.i.Re-2021_.pdf (27/09/2024).

Rete D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza (2022b). *La vittimizzazione istituzionale. Un'indagine qualitativa esplorativa*. Roma: D.i.Re. Testo disponibile all'indirizzo web: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/11/VITTIMIZZAZIONE-ISTITUZIONALE_DiRe.pdf (27/09/2024).

Romito P. (1999). *Dalla padella alla brace. Donne maltrattate, violenza privata e complicità*

pubbliche. *Polis*, 13, 2: 235.

- Russo D. (2020). Emergenza “Codice Rosso”. A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. *Sistema Penale*, 1: 5. Testo disponibile all’indirizzo web: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1578520067_russo-2020a-emergenza-codice-rosso-legge-69-del-2019.pdf (27/09/2024).
- Telefono Rosa (2019). *Osservazioni Disegno di Legge n. 1200*. 18 luglio. Testo disponibile all’indirizzo web: <https://www.telefonorosa.it/osservazioni-disegno-di-legge-n-1200> (27/09/2024).
- WHO - World Health Organization (2021). *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018*. Testo disponibile all’indirizzo web: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256> (27/09/2024).